

COMUNICATO STAMPA

PMA e diritto alla diagnosi genetica pre impianto (PGD): confermata condanna di Mangiagalli e Regione Lombardia e respinto ricorso del Ministero della Salute sulla supposta illegittimità della PGD

Lo scorso 18 aprile il Tribunale di Milano Dr.ssa Martina Flamini, in applicazione per la prima volta della Sentenza della Corte Cost. 96/2015 sul diritto delle coppie portatrici di patologie genetiche trasmissibili che nell'ambito di un procedimento di PMA chiedano di sottoporsi a diagnosi pre-impianto (PGD), condannava la Clinica Mangiagalli ad effettuare il test richiesto anche se la patologia genetica non rientrava tra quelle dalla stessa clinica ritenute ammissibili.

: “Se una coppia è affetta da una malattia genetica grave, tale da poter portare ad un aborto terapeutico da parte della donna, la coppia ha diritto ad ottenere la diagnosi genetica preimpianto nella struttura sanitaria dove è effettuata la procreazione medicalmente assistita, o al pagamento delle spese per effettuare tale test in altra struttura.

Nonostante l'impegno dichiarato a non impugnare il provvedimento contro la coppia, sia la Mangiagalli che il Ministero della Salute che la Regione Lombardia ricorrevano nuovamente al Tribunale in composizione Collegiale per il Reclamo della decisione. A distanza di 3 mesi la sentenza di Appello conferma in toto la decisione del Giudice di prime cure.

Va dunque ribadito il diritto di R.B. e D.S. ad ottenere, nell'ambito dell'intervento di procreazione medicalmente assistita, l'esame clinico e diagnostico sugli embrioni e il trasferimento in utero della Sig.ra B. solo degli embrioni sani o portatori sani delle patologie il sig. S. risulta affetto, e mantenuto a carico del Policlinico di Milano l'obbligo di dare esecuzione a quanto necessario al fine di garantire e tutelare il diritto così riconosciuto, in via diretta o anche, e soprattutto, indiretta.

"Questa ordinanza del Tribunale di Milano che condanna la Mangiagalli a eseguire la diagnosi genetica preimpianto (Pgd), ovvero a sostenere le spese per farla eseguire da altre strutture abilitate, dimostra - spiega Baldini - come la Pgd su malattie gravi rappresenta una prestazione essenziale di assistenza., strettamente correlata alla PMA che il centro che esegue il trattamento di fecondazione assistita non può rifiutarsi di erogare ove richiesto". Il Collegio nella decisione odierna “ conferma come, in linea con la sentenza 96/15 della Corte Costituzionale, il Giudice ha l'obbligo di applicare il principio di diritto posto dalla Consulta che individua un criterio omogeneo di gravità della patologia, dell'embrione come del feto, in forza del quale a tutela della

preminente tutela salute della donna sussiste la pretesa ad effettuare la diagnosi genetica sull'embrione prima per evitare un aborto terapeutico del feto dopo".

Concedere alla donna una tale possibilità, sottolinea il legale, "non può dunque rientrare nella discrezionalità dell'azienda sanitaria, essendo parte del diritto soggettivo alla procreazione cosciente e responsabile per il quale non può sussistere differenza tra riproduzione naturale o medicalmente assistita".

Viene per queste ragioni integralmente respinto innanzitutto il Ricorso del Ministero della Salute che pretendeva di ritenere la questione PGD come ancora illegittima e inammissibile in forza di un supposto vuoto normativo nella materia non colmabile dal giudice; in considerazione della natura sostanzialmente eugenetica della metodica di PGD; considerata l'assenza del requisito di gravità della patologia del ricorrente.

Significativa anche la decisione del Tribunale secondo il quale ove l'Ospedale (pubblico) che esegue la PMA (prestazione oggi nei LEA) non sia in grado di effettuare la PGD, sia obbligato comunque a garantire il servizio (direttamente o indirettamente) con Costi, che secondo il Tribunale sono a carico del SSN Regionale. In altre parole se la Mangiagalli non può (o non vuole) effettuare tale prestazione dovrà farsi carico di indicare alla coppia la struttura abilitata anche fuori regione ad effettuarla onerando la Regione Lombardia di pagare il costo di tale prestazione ovvero rimborsando direttamente la spesa sostenuta dalla coppia.

Avv. Prof. Gianni Baldini